



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI
PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Allegato alla deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
.....

N. 46 in data 26/09/2005
.....

Il Registro con delibera di C.C. N. 53 del 28/4/2002

INDICE

Capo I:	Finalità
Capo II:	Procedure
Capo III:	Settori d'intervento
Capo IV:	Soggetti ammessi
Capo V:	Condizioni generali di concessione
Capo VI:	Assistenza e sicurezza sociale
Capo VII:	Attività sportive e ricreative del tempo libero
Capo VIII:	Sviluppo economico
Capo IX:	Attività culturali ed educative
Capo X:	Tutela dei valori ambientali
Capo XI:	Interventi straordinari
Capo XII:	Disposizioni finali
Allegati:	Modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica (D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modificazioni).

Capo I

FINALITÀ

Art. 1. Il presente regolamento è adottato in esecuzione dell'art. 1 della legge n. 48 del 28.2.1998, art. 117 della Costituzione e art. 113 della Costituzione, in attuazione dell'art. 113 della Costituzione e dell'art. 113 della Costituzione.

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dalla legge 08 novembre 2000, n. 328, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 264/2000, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dall'apposito regolamento comunale vigente.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

La Giunta può, inoltre, deliberare di autorizzare il rilascio di copie di atti di cui all'art. 4, a fronte di un contributo a carico del richiedente, che non può essere superiore al costo di riproduzione dell'atto stesso.

La Giunta può, inoltre, deliberare di autorizzare il rilascio di copie di atti di cui all'art. 4, a fronte di un contributo a carico del richiedente, che non può essere superiore al costo di riproduzione dell'atto stesso.

La Giunta può, inoltre, deliberare di autorizzare il rilascio di copie di atti di cui all'art. 4, a fronte di un contributo a carico del richiedente, che non può essere superiore al costo di riproduzione dell'atto stesso.

La Giunta può, inoltre, deliberare di autorizzare il rilascio di copie di atti di cui all'art. 4, a fronte di un contributo a carico del richiedente, che non può essere superiore al costo di riproduzione dell'atto stesso.

La Giunta può, inoltre, deliberare di autorizzare il rilascio di copie di atti di cui all'art. 4, a fronte di un contributo a carico del richiedente, che non può essere superiore al costo di riproduzione dell'atto stesso.

La Giunta può, inoltre, deliberare di autorizzare il rilascio di copie di atti di cui all'art. 4, a fronte di un contributo a carico del richiedente, che non può essere superiore al costo di riproduzione dell'atto stesso.

Capo II

PROCEDURE

Art. 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 27 marzo 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 16 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 7

1. Il Responsabile del Servizio, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce gli importi da erogare a soggetti privati in conformità alle soglie di contribuzione alla spesa effettivamente sostenuta o alla somma spettante al Comune per quanto riguarda i servizi direttamente erogati dallo stesso ed in riferimento alla situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente/beneficiario, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e/o provvedimenti attuativi.
2. Qualora non siano espressamente previsti diversi criteri o fasce dal regolamento del singolo contributo/servizio/prestazione, il Responsabile del Servizio stabilisce gli importi da erogare o l'esenzione da applicare (per quanto riguarda i servizi direttamente erogati dal Comune) ai soggetti privati secondo i criteri stabiliti dalla seguente tabella:

SOGLIA MINIMA ISEE		SOGLIA MASSIMA ISEE		% CONTR.*
DA € 0	Pari ad £ 0	A € 2.982,40	Pari ad £ 5.774.731	100%
			Pari a 0,60 della pens. minima INPS anno 2001	
DA € 2.982,41	Pari ad £ 5.774.751	A € 3.976,54	Pari ad £ 7.699.655	75%
			Pari a 0,80 della pens. minima INPS anno 2001	
DA € 3.976,55	Pari ad £ 7.699.674	A € 4.970,67	Pari ad £ 9.624.550	50%
			Pensione minima INPS anno 2001	
DA € 4.970,68	Pari ad £ 9.624.578	A € 5.964,80	Pari ad £ 11.549.463	30%
			Pari a 1,20 della pens. minima INPS anno 2001	
DA € 5.964,81	Pari ad £ 11.549.482	A € 6.958,94	Pari ad £ 13.474.386	20%
			Pari a 1,40 della pens. minima INPS anno 2001	
DA € 6.958,95	Pari ad £ 13.474.406	A € 7.953,07	Pari ad £ 15.399.290	10%
			Pari a 1,60 della pens. minima INPS anno 2001	

* La terza colonna indica la PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO EROGABILE (a carico del Comune) in rapporto alla spesa

3. La quota massima contributiva per ciascun nucleo familiare richiedente (così come individuato ai sensi del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242) viene stabilita in € **5.000** all'anno, salvo quanto disposto per i singoli interventi di seguito elencati:

- nidi e scuole materne: massimo € 2.500 all'anno per nucleo familiare;
- scuole elementari: massimo € 250 all'anno per nucleo familiare, tenuto conto dei contributi regionali (es.: borse di studio); esenzione dal pagamento del trasporto scolastico nei casi debitamente relazionati dall'assistente sociale;
- scuole medie: eventuale esenzione dalle spese di trasporto e mensa nei casi debitamente relazionati dall'assistente sociale;

4. Per particolari ed eccezionali casi, su proposta documentata e motivata da parte dell'Assistente Sociale sono previsti interventi straordinari eccedenti le quote di contribuzione previste e/o non rientranti nelle tipologie di cui all'art. 9.

Art. 8

1. Il Servizio competente predispone, con una sintetica indicazione delle iniziative e dei motivi, lo schema di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per la definizione dei contributi.

2. Il Responsabile del Servizio esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme di legge vigenti ed a quelle stabilite dal presente Regolamento.

3. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Servizio Segreteria, corredata del parere contabile e/o, ove necessaria, dall'attestazione sulla copertura finanziaria del Responsabile della Ragioneria, per sottoporla all'esame della Giunta comunale.

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici, ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti (elencati in ordine alfabetico):

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Cultura ed informazione;
- g) Sviluppo economico;
- h) Tutela dei valori ambientali

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Capo IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 60 giorni, la richiesta dell'intervento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Capo V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 11

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso, l'attestazione ISEE o, in sua assenza, la dichiarazione sostitutiva unica (per il calcolo dell'ISEE) redatta sull'apposito modello previsto dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (di seguito allegato).

Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici, in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta.

Art. 12

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 9, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo comunale, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.
4. Per la concessione dei contributi si evidenziano i seguenti criteri:
 1. Significatività del contributo espresso dalle attività ordinarie svolte a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Lavagno e del suo territorio;
 2. Promozione di iniziative non realizzate o realizzate parzialmente dalla P.A.;
 3. In considerazione dell'iniziativa o dell'attività promossa particolare attenzione sarà riservata a proposte gratuite a favore di soggetti o categorie svantaggiate;
 4. Utilizzo di strutture di proprietà della P.A. concesse a titolo gratuito e/ assoluto favore;
 5. Situazioni di disavanzo finanziario/economico risultante dalla domanda presentata dalle Associazioni;
 6. Non aver percepito altri contributi dall'Amministrazione Comunale per la medesima attività.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere

corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. Il Responsabile del Servizio potrà richiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. L'Amministrazione Comunale, a seguito dell'analisi della documentazione inviata e, constatata l'ammissibilità, provvederà a determinare il contributo e ad erogare un importo pari al 70% del contributo determinato a titolo di acconto.

L'eventuale saldo verrà erogato, prevista presentazione della relazione finale sulla attività statutaria svolta nell'anno di competenza, sottoscritta in ogni sua parte dal legale rappresentante dell'Associazione e rendicontazione (bilancio o rendiconto consuntivo annuale sottoscritto in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'Associazione) attestante la situazione di disavanzo, che l'Associazione si impegna a fornire entro i termini di legge.

Qualora il disavanzo effettivo risultasse inferiore al contributo stabilito, questo verrà ridotto o recuperato nella misura sufficiente ad assicurare il pareggio, mentre nessun impegno di maggiore contribuzione onera l'Amministrazione Comunale per il caso in cui il disavanzo risultasse superiore al preventivo.

In caso di avanzo, l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo già erogato a titolo di acconto.

La valutazione della domanda sarà effettuata solo in presenza della documentazione richiesta.

Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda dovrà essere ritenuta inammissibile".

Art. 14

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 13, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione della attività ordinarie degli enti di cui all'art. 12.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od

obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per questa finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 15

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 16

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) Alla protezione e tutela del bambino;
- b) Alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) All'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) All'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) Alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) Alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) Alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) All'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) Al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) Alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) Ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

In particolare i seguenti settori di intervento sono regolati come segue:

A - Minimo vitale

Sarà corrisposta l'integrazione mensile in denaro ai nuclei familiari ove siano presenti soggetti destinatari del presente provvedimento il cui reddito complessivo accertato sia riconosciuto insufficiente per un'esistenza decorosa.

Come parametro di riferimento e sempre per nuclei composti da 1 sola persona, si assume l'importo del minimo INPS. La determinazione del reddito del nucleo familiare avviene ai sensi del D.lgs. 109/98 e successivi provvedimenti attuativi.

Ai nuclei familiari il cui reddito accertato sia inferiore a quello come sopra riconosciuto inferiore al "minimo vitale" sarà corrisposto:

- Un contributo mensile in denaro "buono viveri" da determinarsi annualmente;
- Contributi straordinari "una tantum" da determinarsi al bisogno per esigenze particolari quali interventi igienico-socio-sanitari, un'oblazione riscaldamento, cure, ecc.

B – Bisogni atipici

Garantita la copertura dei bisogni ordinari di base è comunque indispensabile dare una risposta al bisogno atipico, prevedendone la copertura.

Viene fissato in £ 50.000. (pari ad Euro 26) il tetto massimo mensile per le normali e prevedibili risposte (diete, spese relative a dialisi, fisioterapia e medicinali non previsti dal servizio sanitario nazionale).

L'aiuto economico concedibile si diversifica in rapporto al reddito reale del nucleo e viene disposto con provvedimento dell'assessore delegato alla materia nei limiti della disponibilità dello specifico capitolo di bilancio.

Qualora si verificassero situazioni particolari, si dovrà provvedere tramite apposita deliberazione della Giunta Comunale.

C – Bisogni straordinari

Si tratta di spese eccezionali, indispensabili per la persona e/o per il nucleo, quali:

- Spese per problemi abitativi (traslochi, arredamento, masserizie, piccole opere di riadattamento);
- Spese per debiti alimentari, maturati in periodi di inadeguatezza od inesistenza di reddito;
- Spese per acquisto di strumenti di lavoro;
- Spese per acquisto di presidi vari, che non possano essere concessi da altri Enti (Min. Sanità), che servano a ridare autonomia e/o a rendere possibile l'inserimento scolastico e lavorativo o la permanenza in famiglia di persone in particolari condizioni (inabili, anziani, handicappati);
- Spese per l'acquisto di effetti personali (es. vestiario per bambini affidati, ecc.);
- Spese per pagamento di bollette acqua, luce, gas, spese funerarie.

La consistenza dell'aiuto economico può variare in rapporto all'indicatore ISEE, da un minimo di £ 100.000. (pari ad Euro 51) ad un massimo di £ 500.000. (pari ad Euro 258).

D – Assistenza varia

Comprende servizi socio-assistenziali inesistenti quali la collaborazione domestica, il pronto intervento, l'affidamento notturno o ad ore, l'affidamento familiare, forme d'assistenza domiciliare ritenuti indispensabili per la permanenza nel proprio ambiente delle persone (minori, handicappati, inabili) e dei loro nuclei familiari.

Il comune vi provvede mediante convenzione o con pagamento indiretto.

Il servizio di collaborazione domestica potrà essere erogato entro il limite di 5 ore giornaliere.

Il servizio è alternativo e/o in rapporto con l'integrazione economica al minimo vitale.

3. Gli interventi sopra elencati alle lettere A-B-C-D avverranno previa domanda specifica sottoscritta dall'interessato, alla quale dovrà essere allegata l'attestazione ISEE o, in sua assenza, la dichiarazione sostitutiva unica (per il calcolo dell'ISEE) redatta sull'apposito modello previsto dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (di seguito allegato), e, ove occorra, da specifica documentazione dei costi.

4. Gli interventi di cui alle lettere A-B-C-D saranno disposti dal Responsabile del Servizio, previa relazione dell'assistente sociale e atto di indirizzo da parte della Giunta comunale.

Art. 17

1. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida di programmi di intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
2. E' ammessa l'erogazione contemporanea di più interventi economici quando lo richieda l'esigenza di dare una risposta complessiva ai problemi dell'utenza.
3. L'importo complessivo a carico dell'Ente non potrà comunque superare l'importo annuo di € 5.000.
4. Per particolari ed eccezionali casi, su proposta documentata e motivata da parte dell'Assistente Sociale sono previsti interventi straordinari eccedenti le quote di contribuzione previste e/o non rientranti nelle tipologie di cui all'art. 9.
5. L'erogazione di sussidi a favore di cittadini italiani, occasionalmente presenti a Lavagno, senza punti di riferimento ed economicamente non autonomi, per un importo massimo di £ 50.000. (pari ad Euro 26) per una sola volta l'anno (salvo casi di motivata necessità), è disposto dal Sindaco o dall'Assessore delegato e liquidata dal servizio economato.

Capo VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 18

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 2 e 3 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità o per sistemazioni e miglioramenti da apportare agli impianti sportivi in uso alle stesse.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi III, IV e V.

Art. 19

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 18 è regolata mediante apposita determinazione adottata dal Responsabile di Servizio e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Capo VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 20

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune.
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 21

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 20 si osservano le norme di cui agli artt. 12 e 14 del presente Regolamento.

Capo IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 22

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative, culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 23

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi IV e V.

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 24

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi IV e V.

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 25

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'Amministrazione Comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi IV e V.

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme del presente regolamento ed in particolare il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 22.3.1991 all'oggetto: "Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12".

Art. 27

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione; esso annulla ogni altra disposizione precedentemente adottata dall'Ente nelle materie dallo stesso disciplinate.

ALLEGATI

- Modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica (D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modificazioni)

Dichiarazione sostitutiva unica

valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate
o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130)

Prestazioni sociali che si intendono richiedere:

Indicare (barrando la casella corrispondente) le prestazioni che i soggetti componenti il nucleo familiare intendono richiedere sulla base della presente dichiarazione

- Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
- Assegno di maternità
- Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia
- Mense scolastiche
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
- Agevolazioni per tasse universitarie
- Prestazioni del diritto allo studio universitario
- Servizi socio sanitari domiciliari
- Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
- Altre prestazioni economiche assistenziali
- Altro (specificare): _____
- Altro (specificare): _____

informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

- * devono essere forniti per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale agevolata, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
- * sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni, centri di assistenza fiscale, sedi INPS) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;
- * possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
- * sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;
- * sono messi a disposizione dell'ente erogatore da parte dell'INPS per consentire di procedere ad integrazioni e a variazioni, per effettuare controlli o per costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni sociali da esso erogate, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

L'ente al quale viene presentata la dichiarazione o l'attestazione, l'INPS e gli enti erogatori a cui sono trasmessi i dati delle dichiarazioni sono titolari del trattamento dei dati ciascuno per le rispettive competenze.

GUIDA RAPIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La dichiarazione sostitutiva è composta dal presente *modello base*, che a pagina 3 raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare, e da tanti *fogli allegati* quanti sono i componenti il nucleo familiare. Questa guida rapida è da intendersi come una sintesi delle istruzioni per la compilazione: per qualunque dubbio, vanno comunque consultate le istruzioni dettagliate.

1. Composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'ISEE, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare da dichiarare è quello che risulta alla data di presentazione della dichiarazione.

1.1 Il nucleo familiare: caso generale

Il nucleo familiare del dichiarante, da dichiarare nella tabella di pag. 3 del presente modello base, si compone, in via generale, dei seguenti soggetti:

- il dichiarante (codice tipo, già indicato, D);
- il coniuge del dichiarante (cod. tipo, da indicare, C);
- i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi (cod. tipo, da indicare, F);
- le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante (consultare le istruzioni se si tratta di soggetti a carico ai fini IRPEF di altre persone non presenti nello stato di famiglia) (cod. tipo, da indicare, P);
- le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia (consultare le istruzioni se si tratta di minori o di persone coniugate); dichiarare anche i figli minori conviventi con queste persone (cod. tipo, da indicare, I).

1.2 Il nucleo familiare: casi particolari

Nei seguenti casi particolari si consultino le istruzioni e l'appendice "A2. Regole per la composizione del nucleo familiare":

- il dichiarante è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- qualcuno tra i soggetti presenti nello stato di famiglia è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- il dichiarante non è coniugato ed è a carico ai fini IRPEF di persone non presenti nel suo stato di famiglia;
- il dichiarante non è componente di una famiglia anagrafica (ad esempio, è residente in un istituto di cura o in un istituto religioso o in caserma o in un istituto di detenzione);
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono minori affidati a terzi con provvedimento del giudice;
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono persone che hanno ricevuto minori in affidamento con provvedimento del giudice;
- tra le persone a carico ai fini IRPEF vi sono soggetti a carico di più persone.

2. La casa di abitazione del nucleo

La casa di abitazione del nucleo, da indicare nel quadro C del presente modello base, è, in via generale, quella in cui risiedono tutti i componenti del nucleo. Se i componenti risiedono in più abitazioni, è lasciata facoltà al dichiarante di indicare come casa di abitazione del nucleo una a scelta tra le abitazioni in cui risiede almeno un componente del nucleo.

- Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, nel quadro C deve essere indicato: l'intestatario del contratto di locazione (se più di uno, è sufficiente indicare un solo locatario a condizione che faccia parte del nucleo familiare del dichiarante); gli estremi di registrazione del contratto; il canone annuale della locazione come previsto dal contratto stesso.
- Se la casa è di proprietà, nel foglio allegato della dichiarazione riguardante il proprietario dell'immobile, quadro F6, la casa di abitazione del nucleo deve essere indicata con un segno X nella casella corrispondente all'immobile (si veda più avanti, in questa Guida rapida, il punto "4. La situazione patrimoniale"). In caso di più proprietari, la casa di abitazione va indicata con le modalità suddette nei fogli allegati relativi a ciascun proprietario.

3. La situazione reddituale

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, la sezione relativa alla situazione reddituale (quadro F4) deve essere compilata per tutti i percettori di reddito. Il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF è quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (riga "Reddito complessivo"; ad esempio, riga RN1 del modello UNICO anno 2001), o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta (ad esempio, al punto n. 1 del CUD anno 2001) se non è stata presentata la dichiarazione.

Per gli imprenditori agricoli, consultare le istruzioni.

Se nell'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è stato percepito alcun reddito, è possibile indicare tale assenza di reddito: in tal caso però sono previsti specifici controlli da parte dell'INPS e degli enti erogatori.

4. La situazione patrimoniale

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, le sezioni relative alla situazione patrimoniale (quadri F5 e F6) devono essere compilate per tutti i soggetti in possesso di patrimonio mobiliare e immobiliare alla data del 31 dicembre precedente la data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

- Il patrimonio mobiliare (quadro F5) dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre precedente; ad esempio, per i singoli soggetti in possesso di patrimonio mobiliare va fatta la somma del saldo in tale data del conto corrente, del conto titoli, del conto postale, ecc. (per una definizione di tutte le componenti del patrimonio mobiliare, si vedano le istruzioni).
- Il patrimonio immobiliare (quadro F6) va indicato in tutte le sue componenti, *immobile per immobile*, nella sua consistenza al 31 dicembre precedente. Ciascuna riga della tabella nel quadro F6 individua un singolo cespite; per il quale va indicato: se si tratta di fabbricato (codice F), terreno edificabile (cod. TE) o terreno agricolo (cod. TA); il comune in cui è situato l'immobile; qual è la quota posseduta dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato; il valore di tale quota ai fini ICI; il valore della quota capitale residua dell'eventuale mutuo contratto per quel singolo cespite; ed infine, se si tratta della casa di abitazione del nucleo, già individuata nel quadro C del modello base (in questo caso, contrassegnare l'immobile con un segno X nell'ultima casella della riga corrispondente). Il valore ICI dell'immobile va indicato anche se l'immobile è esente da tale imposta.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Io sottoscritt... , consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A , B , C , D di pag. 3 del presente modello base e n. fogli allegati, relativi a ciascun componente il nucleo familiare, e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

_____ (luogo) _____ (data) _____ (firma)

La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso);

La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale (barrare la casella se ricorre il caso).

Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al "dichiarante", contenuto a pagina 3 del presente modello base e nei fogli allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE

Cognome _____ Nome _____

Comune o stato estero di nascita _____ prov. _____ Data di nascita _____

Comune di residenza _____ prov. _____ CAP _____

Indirizzo e n. civico _____ n. telefonico (facoltativo) _____

RISERVATO ALL'UFFICIO

ATTESTAZIONE

DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni

ATTESTAZIONE N. _____ DELL'ENTE _____

Io sottoscritto _____ addetto all'ufficio _____

attesto che:

è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del ... Sig. ... _____

Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita dal presente modello base, di cui sono stati compilati la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A , B , C , D di pag. 3, e da n. ... fogli allegati.

_____ (luogo) _____ (data) _____ (timbro dell'ente e firma dell'addetto)

La presente dichiarazione ha validità di un anno dalla data su indicata, e può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare. Copia della dichiarazione è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro dieci giorni al sistema informativo dell'ISEE presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

QUADRO F1 - DATI ANAGRAFICI

Cognome Nome

Codice fiscale Sesso M F

Comune / stato estero di nascita prov.

La parte sottostante del presente quadro, relativa alla residenza e al codice USL del soggetto, deve essere obbligatoriamente compilata per il dichiarante; per gli altri componenti il nucleo familiare la compilazione è obbligatoria solo quando i dati sono diversi da quelli del dichiarante.

Indirizzo di residenza: via n° civico

comune prov. CAP

Codice azienda USL n°. telefono (facoltativo)

QUADRO F2 PARTECIPAZIONE ALLA DICHIARAZIONE

Barrare un'unica casella in coerenza con il codice tipo della tabella di pagina 3 del modello base.

- D - dichiarante
- C - coniuge
- F - figlio minore o minore affidato
- P - altra persona presente nello stato di famiglia
- N - coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia
- I - soggetto a carico ai fini IRPEF
- R - responsabile del mantenimento del dichiarante

QUADRO F3 ATTIVITÀ DEL SOGGETTO

Compilare facoltativamente; la compilazione è consigliata nel caso in cui si richiedano prestazioni per le quali è obbligatorio indicare l'attività del soggetto. Barrare un'unica casella.

- Lavoratore dipendente
- Lavoratore in cassa integrazione straordinaria, o in mobilità, o impiegato in lavori socialmente utili
- Lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- Lavoratore autonomo
- Libero professionista
- Imprenditore
- Disoccupato / in cerca di occupazione
- Pensionato
- Casalinga
- Studente
- Minore in età non scolare

QUADRO F4 - SITUAZIONE REDDITUALE DEL SOGGETTO

Arrotondare alle £ 1.000 superiori se le ultime tre cifre superano 500, a quelle inferiori in caso contrario (per 1.501, scrivere 2.000; per 1.500, scrivere 1.000). Per gli euro, arrotondare all'intero più vicino (per 1,51 scrivere 2; per 1,5 scrivere 1).

Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF
(al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo)

Proventi agrari da dichiarazione IRAP
(per i soli imprenditori agricoli)

Anno di produzione del reddito

QUADRO F5 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO MOBILIARE DEL SOGGETTO

Indicare il patrimonio mobiliare complessivamente posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (per 9.900.000, scrivere 9.000.000; per 900.000, scrivere 0); per gli euro arrotondare per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli (per 5.900, scrivere 5.500; per 5.400, scrivere 5.000; per 490, scrivere 0).

Consistenza del patrimonio mobiliare

DATI SUI SOGGETTI CHE GESTISCONO IL PATRIMONIO MOBILIARE

Codice intermediario o gestore	Descrizione intermediario o gestore (indicare se Banca, Posta, SIM, Impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, ecc.)

QUADRO F6 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SOGGETTO

Indicare il patrimonio immobiliare (un cespite per ogni riga della tabella sottostante) posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare come per la situazione reddituale (Quadro F4).

TIPO DI PATRIMONIO (1)	SITUATO NEL COMUNE DI	QUOTA POSSEDUTA (percentuale)	VALORE AI FINI ICI (valore della quota posseduta dell'immobile, come definita ai fini ICI)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (valore della quota posseduta)	CASA DI ABITAZIONE (2)

(1) utilizzare i seguenti codici: F=fabbricati; TE=terreni edificabili; TA=terreni agricoli.

(2) contrassegnare con una X solo la casella relativa all'immobile dichiarato come casa di abitazione del nucleo familiare nel quadro C del modello base.

SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO ALLEGATO

Io sottoscritt ..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i quadri F1, F2, F3 , F4 , F5 , F6 del presente foglio allegato, parte integrante della dichiarazione sostitutiva unica, e che quanto in essi espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ovvero è accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000.

(luogo)

(data)

(firma del dichiarante)